



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 17 Dicembre 2019

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
prof. Lorenzo Fioramonti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'On. Vice Ministro
dott.ssa Anna Ascani
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Al Capo Dipartimento
prof. Giuseppe Valditara
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale
dott.ssa Maria Letizia Melina
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

**OGGETTO: Adeguamento delle strutture e dei percorsi universitari a livello italiano per studenti con
disabilità**

Adunanza del 16 e 17 Dicembre 2019

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTI l'articolo 13, comma 6 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e la successiva integrazione del comma 6-bis, legge n. 17 del 5 Febbraio 1999 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che recitano "Agli

studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, [...] nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato" e l'articolo 16 della stessa, commi 5 e 5 bis "Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresí, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato";

VISTA la Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18; "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e relative Linee Guida;

VISTE le Linee Guida formulate dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) in data 10 luglio 2014;

VISTO che la CNUDD ha assunto una rilevanza sempre più significativa come organismo di riferimento per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per tutto ciò che concerne l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 17/99 e, successivamente, dalla Legge 170/2010, e che, in particolare, un rappresentante della CNUDD ha partecipato al tavolo istituito dal MIUR per la predisposizione delle "Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con DSA";

VISTO inoltre che a conclusione del primo decennio di attività, l'Assemblea della CNUDD ha deciso di intraprendere un percorso di revisione delle Linee Guida, modificandole alla luce delle evoluzioni normative e della esperienza maturata e integrandole con una sezione relativa agli studenti con DSA; il documento, alla cui redazione hanno partecipato attivamente numerosi delegati e loro collaboratori, è stato discusso e condiviso in diversi incontri e definitivamente approvato dall'Assemblea CNUDD;

VISTA la collaborazione intrapresa, a partire dal gennaio 2002 da parte della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) nei confronti della CNUDD, volto anche alla predisposizione di linee guida comuni per le università, riconoscendola quale organismo nazionale di coordinamento ma soprattutto di indirizzo di tutte le azioni a favore degli studenti con disabilità;

VISTE le rilevanti disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario;

VISTE le buone pratiche e le singole normative sviluppate a livello di Ateneo, come nel caso Bolognese, relative alla possibilità di richiesta di adattamenti per le prove di ammissione, adattamenti

per le prove CLA di idoneità linguistica e azioni di rilevazione delle opinioni degli studenti con disabilità e con DSA in ordine ai servizi loro dedicati;

CONSIDERATO che la EU Disability Card, che trae origine dalla Strategia dell'Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità, è finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilità ad una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE;

CHIEDE

L'adeguamento strutturale dei complessi architettonici di ogni Ateneo italiano alla fruizione da parte di studenti e individui con mobilità ridotta o non vedenti;

La formulazione di normative chiare in tema di adeguamento degli Atenei italiani rispetto alle misure concrete da mettere in campo nei confronti di studenti con DSA già sancito a norma di legge e non solo;

L'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio dell'implementazione effettiva da parte degli Atenei delle sopracitate norme in materia di disabilità.


Il Presidente
Luigi Leone Chiapparino